



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Consigliere
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Massimo Valero	Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario (relatore)
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

nella camera di consiglio del 23 febbraio 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota n.4413 pervenuta in data 8 febbraio 2012, con la quale il comune di Merate (LC) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;

Udito il relatore, Francesco Sucameli.

OGGETTO DEL PARERE

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Merate (LC) avanza un'istanza di parere concernente la possibilità di sostituire delle autovetture di servizio attualmente in uso, in particolare un veicolo destinato alla Polizia Locale.

Il Comune evidenzia che la sostituzione comporterebbe un notevole abbassamento dei costi di manutenzione delle autovetture in uso, assai risalenti nel tempo, oltre a consentire all'ente di dotarsi di mezzi dotati dei requisiti catalitici necessari per l'accesso in zone a traffico limitato.

Pertanto, stante la limitazione di spesa stabilita dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010 (convertito con L. n. 122/2010), in base alla quale le spese per il "parco autovetture" non possono superare la percentuale dell'80% di quello del 2009, il Comune si troverebbe impossibilitato ad effettuare l'acquisto dei mezzi.

Pertanto, alla luce di questa considerazione, il Comune chiede di sapere

- a)** se la norma richiamata si riferisca solo alle "auto blu", ovvero anche alle auto di servizio;
- b)** se l'esclusione prevista dall'ultimo periodo del comma 14 del citato articolo 6, possa operare nei confronti dei veicoli stabilmente utilizzati dal Corpo di Polizia Locale.

PREMESSA

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legge n. 131 del 2003 (recante la disciplina d'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Pertanto, la prima questione che si pone, riguardo al descritto quesito, è quella del rispetto delle condizioni di legge per accedere alla funzione consultiva della Corte. A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003, Regioni, Province e Comuni possono chiedere alle Sezioni regionali – di norma tramite il Consiglio delle

autonomie locali, se istituito – pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, gli enti elencati dalla legge possono rivolgersi direttamente alla Corte in funzione consultiva, senza passare necessariamente dal Consiglio delle autonomie locali.

Poiché il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a rappresentare l'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., la richiesta di parere è proposta dall'organo legittimato a proporla ed è pertanto soggettivamente ammissibile.

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, in premessa occorre rammentare che la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenute con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il concetto di contabilità pubblica deve essere incentrato sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"* da intendersi in senso dinamico in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54).

Con specifico riferimento alla richiesta analizzata dalla presente pronuncia, entrambi i quesiti sono da ritenere ammissibili e pertanto possono essere esaminati nel merito.

Il quesito, infatti, attiene all'interpretazione di alcune disposizioni di finanza pubblica che il legislatore ha dettato con la specifica finalità di limitare e di meglio indirizzare la spesa

pubblica, anche in relazione alle crescenti e persistenti esigenze di contenimento e razionalizzazione della stessa.

MERITO

1. In via preliminare, il Collegio rammenta che la decisione da parte dell'Amministrazione di provvedere o meno a determinate tipologie di spese è frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali, rientrando nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, anche in ossequio a prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile. Parimenti, le definitive qualificazioni dei relativi presupposti costituiscono ambito riservato alle scelte dell'Ente.

Con specifico riferimento all'istanza in epigrafe, può essere utile rammentare che essa si incentra sulla corretta interpretazione di una specifica disposizione limitativa, relativa agli oneri per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si tratta, segnatamente, dell'art. 6 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, secondo cui – per tali oneri – non è possibile superare la spesa corrispondente all'80% dello storico 2009. Il testo della disposizione appare assai ampio, ammettendo soltanto due deroghe testuali:

- i.* la possibilità di superare il detto limite limitatamente al 2011 ed "esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere";
- ii.* la totale sottrazione al vincolo dell'80% per le spese correlate ad *"autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"*.

2. L'amministrazione comunale s'interroga se sia possibile limitare la portata della norma alle sole "auto-blu" (autovetture di rappresentanza per i vertici politici o amministrativi) oppure se essa si estenda anche alla c.d. auto-grigie, destinate alle attività operative dell'ente.

Il tenore letterale della norma, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo cfr. SRC Lombardia. delibera n. 597 del 11 novembre 2011) è tale da assorbire tutte le autovetture del parco-autovetture, con esclusione degli autoveicoli ad uso speciale ai sensi del Codice della strada (art. 54 comma 1 lett. *g*, DLgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 203 comma 1 lett. *h* del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495).

In proposito, è stato conseguentemente osservato che rientrano nella limitazione prevista dall'art. 6, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 tutte le spese effettuate dai comuni in relazione a tutte le autovetture che siano di proprietà o nella disponibilità dell'ente locale, indipendentemente dal singolo utilizzatore (direttamente dipendenti dell'Amministrazione oppure, in virtù di specifici accordi, anche terzi).

Pertanto, alla luce di tale considerazione, il quesito specifico non può che essere risolto nel senso che la limitazione della disposizione vincolistica interessa tanto le auto-blu quanto le auto-grigie i cui oneri sono finanziariamente a carico dell'ente.

3. Con riferimento al secondo quesito dell'Amministrazione, e cioè se i veicoli stabilmente utilizzati dal Corpo di Polizia Locale siano esclusi dalle limitazioni di spesa di cui al comma 14 dell'art. 6 del prefato D.L. n. 78, il Collegio – conformemente a quanto sostenuto da altra Sezione regionale di controllo (SRC Emilia-Romagna, delibera n. 18 del 7 aprile 2011) – ritiene tali autoveicoli ricadano nell'espressa deroga di legge di cui all'ultimo periodo della disposizione citata.

È innegabile, infatti, che l'espressa eccezione contenuta nel testo della norma (concernente i servizi istituzionali dell'ordine e della sicurezza pubblica) possa in parte estendersi anche ai servizi di polizia locale facenti capo agli enti territoriali, nella considerazione del ruolo che tali servizi hanno ormai assunto ai fini del generale presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tale ruolo, infatti, ha avuto indiretto riconoscimento in seno alle previsioni del Testo unico enti locali, in particolare all'art. 54 T.U.E.L. che, da un lato, riconosce al sindaco, quale ufficiale di governo, una funzione ausiliaria in termini «*vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto*» (comma 1, lett.c), dall'altro, individua nella polizia locale la struttura amministrativa che in cooperazione «*con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza*» consente al sindaco di far fronte a tale competenza (comma 2).

Pertanto, il ridetto limite non si applica in relazione ai veicoli della Polizia locale, nella misura in cui, in sede di programmazione della spesa, tali autovetture siano adibite a supporto esclusivo dei servizi istituzionali di ordine e sicurezza pubblica.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L'estensore
(Dott. Francesco Sucameli)

Il Presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il
6 marzo 2012
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)